

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E SUA ATTUAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE RIFIUTI URBANI-LOCALITÀ VIGNANO AI SENSI DELL'ART. 91, COMMA II, D.LGS. 163/2006.

CHIARIMENTI N.2

QUESITO

una Srl - società di servizi - costituita da soci professionisti iscritti all'albo e con le caratteristiche sufficienti all'espletamento dell'incarico chiede se possa la stessa considerarsi in possesso dei requisiti per partecipare alla gara per l'affidamento dell'incarico di redazione ed attuazione del piano di caratterizzazione

RISPOSTA

I soggetti che possono partecipare alla procedura in oggetto sono quelli indicati dall'art.90 del D.lgs. 163 del 2006, tra i quali le società di ingegneria, che debbono rispettare i requisiti di legge.

A tal proposito, si riporta stralcio della determinazione n.7/2006 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che specifica i requisiti che devono sussistere perchè le società possano considerarsi "di ingegneria":

.. "Ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b) del Codice, per "società d'ingegneria", si intendono "le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale".

Pertanto, alla luce della citata lettera b), si è in presenza di una "società di ingegneria" se sussistono contemporaneamente alcuni presupposti soggettivi ed oggettivi.

a) presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'Art.90 in commento e che, quindi, non configurino "società tra professionisti". Nelle società di ingegneria, i soci possono anche essere soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) del tutto estranei o addirittura disinteressati all'ingegneria e all'architettura, investitori di capitale di rischio animati dall'intento di far propri i profitti assegnandosi un dividendo e tenuti ad accollarsi le perdite nei limiti del capitale investito.

b) presupposto oggettivo: svolgere le attività professionali in precedenza elencate che devono comunque essere adeguatamente specificate nell'oggetto sociale delle società stesse. E' poi prevista anche la presenza obbligatoria di un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53 del DPR 554/99

A seconda delle attività svolte le società d'ingegneria possono essere ricondotte a due principali tipologie:

a) imprese di consulting engineering che prestano servizi integrati di ingegneria pura, ovvero singole tipologie di servizi sempre attinenti l'ingegneria e/o all'architettura.

b) imprese di engineering and contracting (o commercial engineering) che oltre a progettare l'opera provvedono anche alla sua realizzazione ed eventualmente al collaudo, alla manutenzione ed alla gestione con la formula c.d. "chiavi in mano".

Con l'eliminazione del divieto di esercitare l'attività di produzione di beni, per effetto della legge 216/1995, possono, quindi, essere affidatarie di incarichi di progettazione non solo le società di consulting engineering che prestano i servizi integrati di ingegneria pura, ma anche le società di engineering and contracting così come sopra caratterizzate.

Ciò premesso, se la società di servizi rientra in una delle categorie sopra menzionata è in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera invito relativa alla procedura in oggetto.

Muggia, 14 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dot.ssa Francesca Flora

